



ASSOCIAZIONE NAZIONALE “TUTELA E COMPRO ORO”

A. N. T. I. C. O.

\*\*\*\*\*

RELAZIONE

SENATO DELLA REPUBBLICA

X<sup>A</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

Disegni di Legge:

**n. 237**: disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafo nazionale

**n. 327**: disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture

**n. 1135**: disposizioni in materia di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi

AUDIZIONE DEL 30 gennaio 2014 ore 15:00

Relatore: dott. Nunzio RAGNO – Presidente A.N.T.I.C.O.

Ringrazio, a nome personale e di tutti gli associati, il Presidente On. Sen. Mucchetti, le Vice Presidenti - Relatrici On. Sen. Pelino e Orru, tutti gli On. Sen. Presenti che hanno proposto di propria iniziativa i Ddl in discussione, in particolar modo la Sen. Mattesini con la quale collaboriamo da tempo, e l'intera X<sup>a</sup> Commissione Industria, commercio e turismo - per l'opportunità che oggi ci viene data sotto forma di Audizione in Comitato ristretto. Sono Nunzio Ragno, Presidente dell'Associazione Nazionale "Tutela I Compro" (ANTICO); associazione di categoria che nella sua fattispecie risulta essere l'unica con la qualifica di "Promozione normativa" e che mi onoro di rappresentare.

Ringrazio, tutti i promotori di tale iniziativa e che hanno raccolto, come noi, l'esigenza di contribuire, per ciò che compete, alla regolamentazione del settore aurifero ed in particolar modo dell'attività dei "Compro Oro" contenute nei Ddl n. 237, 327, 1135 e 1137, riguardanti il mercato dell'oro e degli oggetti preziosi usati contenute nelle "disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro, oggetti preziosi usati, pietre o metalli preziosi, l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafico nazionale".

Un settore ed una attività specifica quella del "Compro Oro" (acquisto da privati di oggetti preziosi usati e/o avariati - sotto forma di rottami - e successiva rivendita a fonderie) che sta operando da più di un decennio senza regole ben precise ai fini operativi, amministrativi e fiscali, la cui assenza, ha causato e sta ancora causando, non pochi problemi (sanzioni amministrative, verifiche fiscali, accertamenti e contenziosi tributari) a cominciare dagli operatori di settore, per finire a tutti gli Organi di Stato (corretta interpretazione di leggi e disposizioni sul commercio dell'oro e degli oggetti preziosi usati) su cui cade l'obbligo di effettuare controlli, verifiche e ispezioni al fine di garantire il corretto svolgimento dell'attività di impresa nel rispetto delle norme, non proprio appropriate e di riferimento, vigenti in materia, nonché nel contenere fenomeni criminosi e reati di natura penale.

L'assenza, appunto, di norme ad hoc, ha spinto liberamente, qualche anno fa, diversi operatori compro oro a riunirsi in un organo associativo per promuovere l'emanazione di una legge ben precisa che disciplini lo svolgimento di tale attività in modo puntuale, evitando addebiti, molto spesso ingiustificati e indifferenziati, che hanno coperto tale attività di una scure che, giocoforza, ha invaso quell'emisfero di soggetti sani, produttori di reddito e gettito verso l'erario.

Siamo consapevoli che il settore è stato invaso da sgradevoli e ripudianti intrusioni criminali, molto spesso sovrastimate (rif. AIRA –ANOPO, ecc. "...uno su due è della mafia..."), ma diciamo con forza, **NO** ad una campagna di generalizzazioni e colpi indiscriminati; lo ha dimostrato anche il rapporto emesso dal Comando Generale della Guardia di Finanza dal titolo: **ATTIVITÀ A CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE NEL SETTORE DEI "COMPRO ORO". OPERAZIONE "GOLD SCRAP"**, esibito da questa Associazione, nella scorsa legislatura, in sede di audizione Parlamentare alla Camera dei Deputati – presso la X<sup>a</sup> Commissione Attività produttive.

Da tale rapporto sono emersi dati su reati, anche fiscali penalmente perseguibili, che si attestano intorno al 20% dei casi; cioè, due su dieci, dei soggetti su cui sono stati esercitati i controlli, sono stati ritenuti responsabili di aver violato le leggi che sfociano in materia penale. Percentuale quella del 20%, certamente, molto distante da quelle del 50% - 60% diffuse, erroneamente, da altre associazioni in modo superficiale ed inattendibile in prima battuta, e che successivamente furono puntualmente smentite.

L'A.N.T.I.C.O., si batte sin dalle proprie origini per promuovere e sostenere la legalità, la sana operatività nell'esercizio dell'attività di impresa tipica dei cosiddetti "Compro Oro", e la tutela di quei soggetti indifferenziatamente colpiti, molto spesso e come detto, da impropri addebiti.

Ne è da esempio il proprio Vademecum operativo etico-deontologico riservato agli Associati, che contiene, già da tempi non sospetti, una serie di regole comportamentali per lo svolgimento dell'attività che vanno dal supporto fotografico degli oggetti acquistati, predisposizione di atti di vendita con apposizione di marche da bollo, esposizione delle bilance a vista, al rilascio di apposite ricevute per le transazioni commerciali effettuate; tutte indicazioni suggerite agli operatori in assenza di norme ben precise, ancor prima che le Questure di riferimento le imponessero, in modo non omogeneo su tutto il territorio nazionale, come prescrizioni aggiuntive alle licenze primarie rilasciate dalle stesse.

Tante sono state finora le iniziative (codice deontologico, studio continuo della materia, convegni formativi, interlocuzioni Istituzionali, ecc.) poste in campo dalla nostra associazione al fine di comprendere e far comprendere quale fosse la corretta operatività da seguire nello svolgimento di tale esercizio di impresa, che al di là di tutto ciò che si è detto e fatto, può rivendicare una propria funzione sociale svolta verso la collettività e verso quei soggetti più bisognosi di convertire, seduta stante, il valore dei propri oggetti preziosi di oro in danaro contante corrisposto quale

corrispettivo di vendita; chissà quale triste e dequalificante sorte gli avrebbe attesi in mancanza di tale pratica commerciale.

Un'attività di impresa, quella del compro oro, che è stata in primis denigrata dai propri "cugini" gioiellieri non risparmiandosi in critiche e denigrazioni, i quali l'hanno, in verità, sempre svolta nel chiuso delle proprie botteghe, soprattutto attraverso operazioni di permuta di oggetti preziosi; divenuta successivamente, anche per loro, fonte di reddito e attrattiva per l'esercizio della propria attività come principale e/o secondaria.

Oggi più che mai, in netto ritardo rispetto a tempi vicini del recente passato, più proliferi per gli aspetti quantitativi e qualitativi legati all'andamento del fenomeno della compravendita di oreficeria e gioielleria usata e/o avariata da parte di soggetti privati, necessita, un intervento normativo mirato e di ampio raggio che circoscriva in modo puntuale tutti gli aspetti operativi, amministrativi e fiscali legati al mondo del commercio dell'oro, ed in particolar modo dei "Compro Oro", che da alcuni mesi, riduci, del crollo del valore dell'oro (negli ultimi 8 mesi sceso da Euro 44,00 a 29,00 x grammo di oro puro), della forte concorrenza (un anno fa circa 36.000 unità in Italia, oggi circa 24.000) e dell'effetto dei problemi accusati (gestione amministrativa, operativa, fiscale, ecc.), per l'assenza di un'adeguata regolamentazione, vedono i propri esercizi in calo del 30/40% sia di numero che di volumi d'affari prodotti.

E' necessario più che doveroso, quindi, introdurre, attraverso una regolamentazione specifica per l'esercizio di ogni attività di impresa del settore aurifero (commercio di oro da investimento e industriale, di oggetti preziosi nuovi, usati, rottami, cascami, all'ingrosso e al dettaglio, ecc.), una per ognuna con le relative e dovute peculiarità ed ambiti di applicazione, ed una profonda conoscenza sul tipo di attività da esercitare, norme stringenti ma equilibrate che, nel pieno rispetto delle stesse: a) consentino il corretto svolgimento della singola attività; b) migliorino la tracciabilità delle compravendite dei metalli e degli oggetti preziosi; c) creino delle misure efficienti per la tutela dei diritti dei cittadini; d) garantiscano il possesso di requisiti soggettivi ed oggettivi in capo agli operatori; e) rafforzino in modo puntuale le modalità operative delle transazioni commerciali; f) istituiscano un borsino dell'usato sui prezzi di acquisto; g) stringano in modo **APPROPRIATO** e non inopportuno sulle misure per il contrasto al riciclaggio; h) limitino i fenomeni di ricettazione, usura, attività finanziaria abusiva, evasione fiscale, ecc..

Naturalmente tutto ciò dovrebbe avvenire nella piena consapevolezza della peculiare attività di impresa trattata, con le sue relative criticità, e senza confondere ruoli tipici del “Compro Oro” (mero commerciante all’ingrosso e/o al dettaglio di gioielleria e oreficeria usata, avariata, ecc.), con quello di Operatore Professionale in oro (commercio di oro da investimento e/o materiale d’oro), in modo da evitarne pesanti penalizzazioni sul piano dell’operatività della stessa, che potrebbero rivelarsi gravose e a volte antieconomiche.

La sfida dovrà essere quella di raggiungere i medesimi risultati attraverso i mezzi più idonei, appropriati ed omogenei per ogni tipo di attività svolta. Si pensi, ad esempio, al semplice e tipico “compro oro” che nell’effettuare un’operazione di acquisto di oggetti preziosi usati, dovrebbe mettere in campo strumenti di indagine e controllo (tenuta del registro antiriciclaggio, registrazione delle operazioni, adeguata verifica della clientela, di cui al Capo I° e II° del Titolo II° del Dlgs 231/07, artt. 15 e 36), che sono prerogativa degli Intermediari Finanziari (Istituti Bancari e Creditizi, ecc.) nonché dei professionisti (Notai, Commercialisti, Avvocati, ecc.).

Tanto, tenuto conto che, per tali soggetti, è già previsto e confermato dal documento Banca d’Italia del 28/05/2010 ciò di cui all’art. 41, Capo III°, Titolo II° dello stesso decreto legislativo, riferito all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, comunque basato su Indicatori di Anomalia **generici** (emanati periodicamente dal MEF), da effettuarsi attraverso una comunicazione all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) istituita presso la Banca d’Italia nel 2008. Si tratterebbe nello specifico, secondo il nostro avviso, di predisporre tali **Indicatori di Anomalia** in modo preciso e dettagliato, creati **ad hoc** per l’attività specifica di “Compro Oro”; ciò attraverso la contemplazione di particolari situazioni di fatto legate alla reale operatività, verosimili, che farebbero scattare l’obbligo e non più l’incertezza, sullo stesso soggetto operatore, di effettuare una puntuale e dovuta comunicazione sospetta, come si dirà meglio più avanti nell’appropriata analisi delle misure contenute nei Ddl all’esame.

Si ritiene, quindi, che per raggiungere tali obiettivi normativi in modo preciso e circostanziato, sia necessario e fondamentale, distinguere preliminarmente, due tipiche attività del commercio dell’oro e relative peculiarità: cioè, l’attività di commercio dei metalli preziosi e quella degli oggetti preziosi nuovi, usati, avariati, rottami, cascami, ecc.. Attività, queste, che sono state spesse volte oggetto di confusione, sia per l’appartenenza che per l’osservanza di leggi di reciproco riferimento.

Il commercio dell'oro ("oro da investimento" e "materiale d'oro") è disciplinato dalla Legge n. 7 del 17 gennaio 2000, in recepimento ed attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998; esercizio di attività per il cui svolgimento è prevista una particolare forma giuridica (società di capitali) e con capitale sociale non inferiore ad Euro 120.000,00 interamente versato, di cui al comma 3 dell'art. 1 delle Legge 7/2000. Mentre, il commercio degli oggetti preziosi (ivi inclusi quelli usati) è regolamentato dall'art. 127 e 128 del TULPS delle leggi di Pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931 con modalità operative disciplinate dagli artt. 16 e 247 del relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto n. 635 del 1940.

Come si può ben intuire e riscontrare, in entrambe le norme e settori di riferimento sopra citati, non è stata prevista, espressamente, l'attività tipica del "Compro Oro" che ha preso piede, di fatto, intorno agli anni 2000 quando la crisi economica cominciava ad affiorare.

Era divenuta pratica commerciale corrente, da parte dei soggetti più bisognosi stretti dalla morsa della crisi, l'attitudine di rivolgersi a tali esercizi per vendere i propri oggetti preziosi in cambio di somme di danaro contante. Naturalmente, ciò ha portato all'apertura sempre più crescente dei negozi "Compro Oro" che cominciavano ad essere bisognosi di regole e norme certe di comportamento (operative, amministrative, fiscali, ecc.) a cui attenersi, vista la mancata contemplazione nella legge 7/2000 e la non precisa identificazione alle norme del TULPS, in quanto riferitesi al commercio di oggetti preziosi in genere, e non facendo, menzione alcuna, agli oggetti preziosi usati, avariati, ecc..

Da ciò prendeva piede anche la questione fiscale legata all'applicazione dell'IVA (reverse charge art. 17, co. 5, Dpr 633/72 e/o regime del margine dei beni stati art. 36, D.L. 41/95) nelle cessioni di oggetti preziosi usati e/o avariati a fonderie che, con le sue incertezze, ha causato grande confusione, molto spesso, sfociata in pretese tributarie rivelatesi, in seguito, infondate.

Anche l'assenza, inoltre, di un codice di classificazione dell'attività economica (ATECO) specifica di "Compro Oro", ha finito con il penalizzare l'esercente dell'attività stessa che ha dovuto ricorrere, necessariamente, ad un codice collaterale e non proprio specifico.

Tanto premesso, e per far fronte alle evidenti lacune del settore e dell'attività specifica del "Compro Oro", osservandone i contenuti previsti dai Disegni di Legge in discussione, L'ANTICO, in riferimento ai singoli argomenti trattati negli stessi e nei punti sotto riportati, rappresenta quanto segue:

- 1. Possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di "Compro Oro" – rif. Art. 1, co. 3, Legge 7/2000**
  - 2. Acquisto oggetti usati in permuta, attività occasionale o secondaria**
  - 3. Istituzione e titolo dell'apposito Registro con iscrizione presso le CCIAA**
- di cui agli artt.:**

**ART. 1, Ddl n. 237, COMMA 1, 2**

*(Requisiti per l'esercizio dell'attività di compravendita di oro, di altri metalli preziosi e di materiale gemmologico usati ed estensione delle disposizioni antiriciclaggio)*

**ART. 1, Ddl n. 327, COMMI 1, 2, 3**

*(Requisiti per l'esercizio dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi e applicazione delle disposizioni antiriciclaggio)*

**ART. 1, Ddl n. 1135, COMMA 1 e 2**

*(Requisiti per l'esercizio dell'attività di compravendita di oro, di altri metalli preziosi e di materiale gemmologico usati ed estensione delle disposizioni antiriciclaggio)*

- 1. Possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di "Compro Oro" – rif. Art. 1, co. 3, Legge 7/2000.**

Si ritiene, a nostro avviso, non appropriato l'assoggettamento ai requisiti di cui alla legge 7/2000, art.1, co. 3 (Operatori Professionali in oro) in quanto:

- a. si fa **confusione** di qualifica tra l'Operatore Professionale in oro e relativi requisiti occorrenti, che è un soggetto deputato al commercio dell'oro, inteso come "oro da investimento" (lingotti, lamine, monete, ecc.) e "materiale d'oro" (verghe, granuli, oro industriale) di cui

all'art. 1, co. 1, lettere a) e b) della Legge 7/2000, e il "Compro Oro" il quale, invece, rimane un **mero commerciante**, all'ingrosso e/o al dettaglio, di oggetti preziosi usati, avariati, sotto forma di rottami, il cui esercizio è assoggettato ai dettami del TULPS di Pubblica sicurezza – R.D. n. 773 del 1931 con regolamento n. 635 del 1940); ciò comporterebbe un sovrastamento di funzioni e ruoli sfociando in una commistione impropria delle due attività di impresa.

Si ritiene, altresì, che tali ulteriori requisiti gravino sulla attività di impresa oltremodo, ostacolandone il relativo accesso. Inoltre, il generico e superficiale riferimento al comma 3, dell'art. 1 della legge 7/2000, imporrebbe loro il rispetto della forma giuridica societaria prevista (Spa, Srl, Sapa, ecc.) dalla stessa, per altro, con un oggetto sociale improprio, tipico degli Operatori professionali in oro, e non debitamente e necessariamente modificato per i commercianti di oggetti preziosi usati e/o avariati (compro oro).

- b. ai relativi requisiti di onorabilità verificati dalle Questure in sede di richiesta di licenza per l'esercizio dell'attività di "Copro Oro" (artt. 11 e 12, R.D. 773/31) se ne aggiungono altri previsti ai sensi del TUB (testo unico in materia bancaria e creditizia) agli artt. 108, 109, e 161, comma 2, Dlgs n. 385 del 1993. Ciò comporterebbe una **assimilazione** dell'attività commerciale di oggetti preziosi usati a quelle di natura creditizia e finanziaria su cui Banca d'Italia esercita la funzione di vigilanza ai sensi degli articoli sopra citati e nei quali riconosce, ai soggetti sottoposti, la veste esclusiva di "intermediari finanziari". Da questo, ne deriverebbe una palese confusione circa la materia da regolamentare, che da un lato tira in ballo Banca d'Italia, e dall'altro non ne prevede l'assoggettamento alla medesima per le funzioni di vigilanza;
- c. dai Ddl in esame si evince, data l'appartenenza dei soggetti "Compro Oro" al settore della commercializzazione degli oggetti preziosi usati con rilascio di relativa licenza di P.S., un **aggravio** riferito all'ulteriore adempimento relativo all'iscrizione del soggetto in questione al registro (Albo specifico presso le CCIAA) introdotto dall'art. 1, co. 2 del Ddl n. 237 e dall'art. 1, co. 3 del Ddl n. 327 – Ddl 1135, art. 1. Co. 2; ciò, in termini pratici, assoggetterebbe l'esercente al ricorso ad una doppia iscrizione, in un registro/albo tipico di una funzione superata dalle recenti norme in materia di semplificazione, liberalizzazione e libera concorrenza. Si ritiene che i requisiti necessari all'iscrizione presso le CCIAA, venuti meno quelli di forma giuridica e di capitale sociale (rif. punto a. sopra riportato), si debbano ricondurre in capo al Registro delle



Imprese, che è cosa ben diversa dal registro/albo di cui trattasi. Inoltre, la funzione di individuazione ricercata sarebbe svolta dallo specifico codice Ateco istituendo;

- d. il capitale sociale minimo previsto di Euro 40.000 di cui all'art. 2, co. 6, Ddl n. 237, comporterebbe, di fatto, una selezione dei potenziali soggetti operatori sulla base delle proprie **capacità finanziarie individuali** oltre che il vincolo alla forma giuridica societaria. Ciò apporterebbe un **ingiustificato discrimine** basato sul libero accesso, tra gli stessi operatori, che andrebbe a contrastare, nella tal specie (attività compro oro), con il principio di "libera iniziativa economica privata", sancito dall'art. 41 della Costituzione Italiana;
- e. non sfugga, tra l'altro, che i c.d. "compro oro", come stabilito dal documento Banca D'Italia del 28/05/2010, assolvono alle misure antiriciclaggio (UIF) attraverso le **segnalazioni di operazioni sospette** di cui al Capo III°, Titolo II°, art. 41, Dlgs 231/07.

## **2. Acquisto oggetti usati in permuta, attività occasionale o secondaria**

Si osservano, inoltre, le difformità contenute negli stessi Ddl 237, 327 e 1135 in esame, in merito all'estensione degli obblighi di cui agli artt. 1, 1 e 1 degli stessi Ddl n. 237 n. 327 e 1135 (estensione dei requisiti ai sensi della legge 7/2000), riferite alle attività di impresa svolte anche nella forma dell'acquisto in permuta, quale attività commerciale occasionale (art. 67, co. 1, Dpr 917/86) o quale attività secondaria rispetto all'attività prevalente di oreficeria o di gioielleria (gioiellieri). Si ritiene che tali previsioni, qualora introdotte, dovrebbero essere estese anche agli occasionali e/o esercenti l'attività in forma secondaria, (gioiellieri, orefici, ecc.) così come previsto dal Ddl n. 237. Infine, si prende atto, e si ritiene condivisibile la conclusione che i soggetti "Compro Oro" non sono autorizzati a trattare oro fino, ad uso industriale o semilavorato.

## **3. Istituzione e titolo dell'apposito Registro con iscrizione presso le CCIAA**

- a. Innanzitutto, in tale ipotesi, andrebbe sostituito il titolo del registro in questione da "compravendita di oro" così come definito nel testo del Ddl n. 237, in "compravendita di oggetti di gioielleria usati, avariati, ecc.", correttamente, a nostro avviso, usato, invece, nel testo del Ddl n. 327. Tanto per una dovuta e maggiore chiarezza in merito alla tipologia dei beni trattati in tale commercio (oggetti preziosi usati) distinti, certamente, dal termine di "oro"

che lascia più intendere ciò disposto dalla legge 7/2000 (oro da investimento e/o materiale d'oro).

- b. Conseguentemente a quanto sopra rappresentato in virtù delle osservazioni esposte da questa associazione, in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 1, co. 3, legge 7/2000, disposti dagli artt. 1, co. 1 dei Ddl n. 237, 327 e 1135 (requisiti - O.P. in oro), venuta meno l'osservanza degli stessi, il registro in questione non avrebbe luogo di essere;
- c. Tale Registro presso le CCIAA risulterebbe, inoltre, contrario allo spirito dei decreti sulle liberalizzazioni e semplificazioni (es. abolizione di altri albi e registri rif. Dlgs 59/2010), a garanzia di libertà e di concorrenza secondo le condizioni di pari opportunità ed il corretto e uniforme funzionamento del mercato (adozione della direttiva Europea del 2006 n. 123/CE) che ha eliminato gli appositi albi vari.

Si propone, quindi, l'iscrizione diretta (senza passare da alcun Albo e/o Registro particolare) presso il Registro delle Imprese tenuto dalle CCIAA con relativa verifica dei requisiti occorrenti per tale iscrizione e documenti da allegare (come da pratica quotidiana ed attuale per le diverse attività commerciali di impresa).

Nulla quaestio, infine, sulla introduzione di un codice di classificazione dell'attività economica ATECO specifica per il commercio di oggetti preziosi usati e/o avariati, anche effettuate da operatori commerciali "Compro Oro". L'ANTICO è stata sempre favorevole a tale introduzione, anzi ne ha invocato, già da tempi non sospetti, una più celere istituzione.

\*\*\*\*\*

- 1. Definizione di oggetto usato in oro**
- 2. Istituzione di un registro di pubblica sicurezza e modalità di tenuta**
- 3. Misure Antiriciclaggio: registrazione, e adeguata verifica della clientela**
- 4. Dichiarazioni delle operazioni pari o superiori a 1.000 euro**
- 5. Capitale sociale minimo pari a Euro 40.000**

## 6. Portale Internet presso le CCIAA

di cui agli artt.:

**ART. 2, Ddl n. 327, COMMA 1**

*(Definizione di oggetto usato)*

**ART. 2 Ddl n. 237, COMMI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7**

*(Disposizioni concernenti la tracciabilità degli oggetti d'oro, di altri metalli preziosi e del materiale gemmologico usati)*

**ART. 3 Ddl n. 327, COMMA 1,**

*(Disposizioni concernenti la tracciabilità degli oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi)*

**ART. 2, Ddl n. 1135, COMMA 1, 3**

*(Disposizioni concernenti la tracciabilità degli oggetti d'oro, di altri metalli preziosi e del materiale gemmologico usati)*

### 1. Definizione di oggetto usato in oro

E' una definizione non corretta alla luce della conseguente previsione di cui all'art. 4 del Ddl n. 327 (D'Ambrosio Lettieri) in materia fiscale IVA, che riserva l'applicazione del reverse charge art.17, co. 5, Dpr 633/72 agli oggetti preziosi ceduti, qualunque siano le loro caratteristiche o condizioni degli stessi, a soggetti cessionari che abbiano assolto alle disposizioni di cui all'art. 1, co. 3 (registro operatori CCIAA) dello stesso Ddl n. 327 per la cui iscrizione è previsto il possesso dei requisiti contenuti nell'art. 1, co. 3 della legge 7/2000 (O.P. in oro). Infatti, si fa notare che l'Operatore Professionale cessionario potrebbe, per sua scelta o facoltà, occuparsi della rivendita di tali oggetti acquistati; tanto, ne determinerebbe, anche ai sensi dell'ultima Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 92/E del 12/12/2013, l'impossibilità oggettiva all'adozione, in tali circostanze, dell'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) disciplinata dall'art.17, co. 5, del Dpr 633/72, e quindi, conseguentemente il ricorso al regime del margine di cui art. 36, D.L. 41/95.

## 2. Istituzione di un registro di pubblica sicurezza

Tale registro previsto migliorerebbe, per i suoi contenuti previsti, la tracciabilità degli oggetti commercializzati nei migliori dettagli specifici riferiti agli stessi e con una comunicazione temporale accettabile. Le generalità dei soggetti cedenti, abbinata alle specifiche degli oggetti trattati con un relativo supporto fotografico previsto garantirebbe più certezze legate alle transazioni commerciali.

Non si riesce a comprendere, il senso del contenuto del comma 3 dell'art. 2 del Ddl (Mattesini, ecc.) in riferimento al comportamento da adottare dagli operatori nel periodo transitorio che va dall'eventuale entrata in vigore della legge fino all'istituzione dell'apposito registro telematico. Si fa riferimento all'utilizzo provvisorio del registro istituito presso le CCIAA che avrebbe nulla a che vedere, per la forma e contenuto, con il registro deputato alla tracciabilità degli oggetti acquistati. Il punto, a nostro avviso, andrebbe sviluppato e migliorato.

## 3. Misure Antiriciclaggio: registrazione, e adeguata verifica della clientela

In riferimento all'argomento in questione di delicata e particolare rilevanza funzionale ed operativa, l'ANTICO osserva quanto segue:

- a. tali previsioni per il contrasto al riciclaggio, per la funzione identificativa qualificante delle attività trattate (di natura finanziaria), rappresentano condotte ricadenti nell'alveo delle operazioni tipiche da effettuarsi da parte degli Operatori Intermediari Finanziari (Banche, Assicurazioni, Sgr, Poste, Sicav, Sim. Ecc.), o professionisti (Notai, Commercialisti, Avvocati, ecc.), con i quali l'attività peculiare del "Compro Oro" non avrebbe nulla a che vedere, sia dal punto di vista formale che sostanziale; infatti, questi ultimi rappresentano l'espressione del "mero commerciante", all'ingrosso e/o al dettaglio, di oggetti preziosi usati, avariati, ecc. .

Gli stessi, commercializzano oggetti preziosi di gioielleria, che pur contenendo un valore economico intrinseco legato al metallo in essi contenuto, non rappresentano, di fatto, e per la loro natura un valore finanziario espresso. Al contrario, invece, di ciò che sono i metalli preziosi rappresentati da lingotti, lamine, monete, ecc. in oro puro di cui all'art. 1, co. 1, della legge 7/2000, che per la loro forma, stato, natura e finalità, si sostanziano in una "**riserva di valore**".

Tale rappresentanza, li conduce, giocoforza, a configurare l'espressione di beni in metallo nobile definito "oro" la cui commercializzazione è, a tutti gli effetti, una "operazione

finanziaria". Anche l'Amministrazione finanziaria dello Stato, con un Provvedimento del Direttore datato 06/12/2011 n. 175033, ha ricondotto, espressamente, gli Operatori Professionali in oro di cui alla legge 7/2000 (oro da investimento e materiale d'oro) nell'ambito degli operatori finanziari di cui all'art. 7 del Dpr n. 605/73.

La stessa Commissione Europea con la Relazione al Parlamento Europeo sull'applicazione della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, citata nelle relazioni e nel dossier (regolamentazione di pietre e metalli preziosi) di accompagnamento ai Ddl in esame, fa espresso riferimento all'introduzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, ai fini del contrasto al riciclaggio, per i "**COMMERCANTI DI PIETRE E METALLI PREZIOSI**", e non per i **commercianti di oggetti preziosi** (gioielleria e oreficeria ad uso ornamentale). Si ritiene che la differenza tra le due tipologie di soggetti sia evidente e rilevante; infatti, per metallo prezioso si intende: *"elemento chimico metallico raro e di elevato valore economico..... di solito sono duttili..... ora sono utilizzati come investimento o dal punto di vista industriale"*. In buona sostanza l'oggetto è definito "prezioso" in quanto contiene in sé, in varie forme, modi, e quantità, un metallo nobile, chiamato, in questo caso "oro".

Alla luce di quanto esposto, pertanto, si ritiene alquanto impropria l'assimilazione degli oggetti preziosi ai metalli preziosi e conseguentemente estesa ai relativi soggetti economici di impresa fin qui menzionati.

Non sfugga, inoltre, che tali adempimenti previsti (misure antiriciclaggio) dai Ddl in questione per i soggetti commercianti di oggetti preziosi usati, ecc. (compro oro, ecc.), né sono contemplati, da norme vigenti per gli Operatori Professionali in oro, né sono stati previsti dagli stessi disegni di legge all'analisi. Tanto risulterebbe assurdo e attestante una **confusione di ruoli e funzioni** tra le due specie di operatori di oggetti e metalli preziosi;

- b. per il contrasto al riciclaggio i "Compro Oro" sono già tenuti alla segnalazione di operazioni sospette all'UIF (Banca d'Italia 28/05/2010); ciò avviene, però sulla base dell'utilizzo delle disposizioni previste per gli "**INDICATORI DI ANOMALIA**" emanati periodicamente dal MEF. La consultazione di tali indicatori, **generici**, lascia l'operatore, per l'eventuale segnalazione da

effettuarsi, in uno stato di assoluta **discrezionalità valutativa** e riferita alle transazioni commerciali più variegate, caso per caso. Pertanto, si ritiene, a nostro avviso, che l'eventuale predisposizione di Indicatori di Anomalia partoriti ad hoc per i "Compro Oro" e soggetti affini, che contemplano fattispecie di situazioni commerciali ben precise (es. cessione di oggetti preziosi usati avvenuta dallo stesso soggetto privato per almeno due volte in settimana, grammi 200 ceduti nello stesso mese, ecc. ecc.), determinerebbe un **obbligo**, e non una facoltà basata sulla propria discrezionalità, in capo all'operatore esercente. Risolto tale aspetto operativo in modo certo e puntuale, resterà nella facoltà della Banca d'Italia (UIF), se ritenuto opportuno, attivare ulteriori procedure di verifica e indagine sui casi in questione;

- c. alla luce di quanto sopra indicato, conseguentemente, se ne ricava, che le informazioni ricavabili dal registro antiriciclaggio per le eventuali comunicazioni di operazioni sospette all'UIF, sarebbero rinvenibili dal registro di Pubblica sicurezza tenuto ai sensi dell'art. 128 del TULPS alla cui tenuta è obbligato l'operatore compro oro e similare.

#### **4. Dichiarazioni all'UIF delle operazioni pari o superiori a 1.000 euro**

Tali obblighi previsti per le operazioni commerciali effettuate dai soggetti "Compro Oro" e simili, di importi pari o superiori ad Euro 1.000, speculari a quelle condivise e già previste per gli Operatori professionali in oro (art. 1. co. 3, legge 7/2000) per operazioni di valore pari o superiore ad Euro 12.500, appaiono, nel primo caso, **ingiustificati**, con un **basso limite di soglia** e comunque **superflui**; tanto, considerate le loro finalità (contrasto al riciclaggio), alla luce delle statuizioni normative già in uso in materia di limite all'utilizzo del contante art. 49 del Dlgs 231/07, delle segnalazioni di operazioni sospette, a cui i compro oro e simili sono già assoggettati anche in maniera generica e discrezionale e delle comunicazioni clienti/fornitori.

Introducendo, dunque, come già detto in precedenza, Indicatori di Anomalia **specifici e circostanziati**, si otterrebbe il medesimo risultato evitando di far gravare sull'esercizio di tali imprese i maggiori oneri di una operatività resa sempre più complessa dal punto di vista degli adempimenti e degli aspetti burocratici previsti. Si ribadisce ancora una volta che trattasi di "meri soggetti commercianti" e non di "intermediari finanziari". Si fa, tra l'altro, notare che tale obbligo riferito alle dichiarazioni di entità pari o superiori a 1.000 euro, così come ciò disposto al comma 4 dello stesso art. 2 del Ddl n. 237, in materia di antiriciclaggio (adeguata verifica) sarebbe da ricondurre nell'art. 6 dedicato alle modifiche del Dlgs n. 231/07.

## **5. Capitale sociale minimo pari a Euro 40.000**

Per tale previsione si rimanda a quanto già sopra riportato alla lettera d. in riferimento al possesso dei requisiti di cui all'art. 1. co. 3 della legge 7/2000.

## **6. Portale Internet presso le CCIAA**

Si ritiene tale previsione utile allo sviluppo del mercato dell'usato degli oggetti preziosi e valido ai fini della promozione della compravendita tra operatori nonché necessario per le attività di controllo delle Forze dell'Ordine, ecc..

\*\*\*\*\*

- 1. Reverse Charge art. 17, co. 5, Dpr 633/72**
- 2. Pubblicità: disposizioni del codice del consumo**
- 3. Bilance, display in vista e verifica annuale**
- 4. Borsino dell'usato**  
**di cui agli artt.:**

**ART. 3, Ddl n. 237, COMMA 1, 2** (*Disposizioni fiscali*)

**ART. 4, Ddl n. 237, COMMA 1, 2, 3** (*Tutela del consumatore*)

**ART. 5, Ddl n. 237, COMMA 1, 2** (*Istituzione del Borsino dell'usato dell'oro usato*)

**ART. 4 Ddl n. 327, COMMA 1,** (*Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto*)

**ART. 4, Ddl n. 1135, COMMA 1,**  
(*Disposizioni fiscali*)

**ART. 3, Ddl n. 1135, COMMA 1,**  
(*Tutela del consumatore*)

### **1. Reverse Charge art. 17, co. 5, Dpr 633/72 e regime del margine**

Si condivide tale previsione in riferimento al reverse charge, con l'accorgimento di specificare che le attività tipiche del cessionario, per tale assolvimento, devono, solo ed esclusivamente, riguardare la lavorazione e trasformazione degli oggetti ceduti e non anche l'attività di commercializzazione (rif. Risoluzione AdE n. 92/E del 12/12/2013). Sulle cessioni di oggetti preziosi usati a consumatore finale si applica il regime del margine dei beni usati di cui all'art. 36, D.L. 41/95.

### **2. Pubblicità: disposizioni del codice del consumo**

Si condividono le disposizioni contenute nei Ddl di riferimento.

### **3. Bilance, display in vista e verifica annuale**

Si condividono le disposizioni contenute nei Ddl di riferimento.

### **4. Borsino dell'usato**

Si condividono le disposizioni contenute nei Ddl di riferimento.

\*\*\*\*\*

## **OSSERVAZIONI AI TESTI DEI DISEGNI DI LEGGE n.: 237, 327, e 1135**

### **Rif. ddl n. 237**

- Introduzione misure antiriciclaggio - art. 2, co. 4 e art. 6, co. 1:

Con l'art. 2 al comma 4 si introducono, per i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 del testo (compro oro e simili), gli obblighi di registrazione delle operazioni e di adeguata verifica della clientela di cui al Capo I° e Capo II°, Titolo I° del Dlgs n. 231/07; contemporaneamente all'art. 6, co. 1, dello stesso testo 237 si apportano le modifiche all'art. 10, co. 2, lettera e), numero 2, del Dlgs 231/07, estendendo l'applicazione delle disposizioni contenute in di tale articolo anche agli: *".....oggetti d'oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, casciami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria anche usati....."*.

Essendo, dunque, tali previsioni, ricadenti tra i casi di **eccezione** (esonero dalle disposizioni del Dlgs 231/07) recitati dal comma 2, dell'art. 10 dello stesso decreto legislativo 231, in merito agli obblighi di identificazione (adeguata verifica) e registrazione indicati nel Titolo II°, Capi I° e II°, nasce **evidente il contrasto** con le finalità perseguite dal Ddl n. 237, all'art. 2, co. 4.



- Nella relazione al Ddl n. 237, si fa spesso riferimento, in maniera indebita e impropria, al termine “oro” ed ai requisiti necessari per effettuarne il relativo commercio di cui alla legge 7/2000, citando il documento Banca d’Italia del 28/05/2010 anche in relazione alle attività consentite al “Compro Oro” con i requisiti necessari; in realtà, bisognerebbe parlare di “oggetti preziosi usati, ecc.”, in quanto sono cosa ben diversa dall’oro così come inteso.
- Si fa anche spesso confusione, creando una diretta correlazione, tra il concetto di tracciabilità degli oggetti usati e il necessario possesso, in capo agli operatori del settore compro oro, dei requisiti di cui alla legge 7/2000, art. 1, co. 3 come Operatori Professionali in oro.

**Rif. ddl n. 327**

- In caso di possesso, per l’esercizio dell’attività di compro oro e simili, dei requisiti di cui all’art. 1, co. 1, sono stati considerati esclusi i soggetti che esercitano tale attività in modo occasionale e/o secondaria all’attività principale; le motivazioni addotte nella relazione introduttiva a tale Ddl, avvantaggiano, ingiustificatamente l’attività svolta in capo ai gioiellieri, come se lo svolgimento dell’attività in modo secondario e/o occasionale potesse garantire l’osservanza ceca alle norme.
- Anche la previsione del possesso di tali requisiti da verificare solo in capo ai Franchisor, in caso di contratto di Franchising, non risulterebbe garanzia di corretta operatività dei relativi affiliati.
- Il concetto di oggetto usato, di cui all’art. 2, co. 1, come spiegato nel corpo della presente relazione non viene centrato.

**Rif. ddl n. 1135**

- Idem per ciò indicato sopra in riferimento al Ddl n. 237.
- Le disposizioni di cui all’art. 2, co. 4, riferite al limite di utilizzo del contante sugli acquisti contenute nell’importo di 500 euro, risultano improponibili alla luce della soglia massima di 999 euro già prevista per l’utilizzo del contante.

## **RIASSUNTO RIEPILOGATIVO PER OBIETTIVI - PROPOSTE**

In merito agli argomenti trattati nella presente relazione e alle comuni finalità da raggiungere, si riepilogano qui di sotto, le indicazioni segnalate da ANTICO:

### **REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA':**

- Requisiti di onorabilità previsti dal TULPS per il rilascio della licenza
- Requisiti soggettivi di professionalità (conoscenza del settore orafa: titolo di studio, esperienza lavorativa di settore, ecc.)
- Disponibilità finanziaria di Euro 25.000 in capo al soggetto di impresa dimostrabile attraverso dichiarazione rilasciata da un Istituto finanziario/creditizio
- Esercizio in libera forma giuridica di impresa
- Eliminare la previsione del possesso dei requisiti di cui alla legge 7/2000
- Introdurre medesimi requisiti del "Compro oro" e simili in capo agli esercenti occasionali e/o con attività secondaria
- Eliminazione dell'obbligo di capitale sociale minimo di 40.000 euro

### **TRACCIABILITA' DEGLI OGGETTI COMPRAVENDUTI:**

- Registro di Pubblica sicurezza tenuto con modalità telematiche per l'annotazione delle generalità dei cedenti e degli oggetti acquistati; inoltre delle informazioni acquisite entro 24 ore
- Portale Internet presso le CCIAA come banca dati degli oggetti compravenduti
- Supporto fotografico degli oggetti acquistati
- Redazione di un atto di compravendita per ogni transazione effettuata
- Rilascio di una ricevuta che attesti l'operazione di vendita
- Previsione di un apposito registro in capo ai cessionari di tali operatori nel quale vengano annotati gli oggetti acquistati

### **MISURE DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO:**

- Introduzione di INDICATORI DI ANOMALIA ad hoc per i “Compo Oro” e simili, su cui basarsi per le comunicazioni di operazioni sospette da effettuarsi in modo obbligatorio e circostanziato; gli stessi surrogerebbero le operazioni di adeguata verifica e registrazione
- Eliminazione degli obblighi di adeguata verifica e registrazione di cui agli artt. 15 e 36, Dlgs 231/07

### **TUTELA DEL CITTADINO:**

- Display delle bilance a vista e revisione annuale
- Esposizione quotidiana della quotazione di borsa dell’oro puro
- Divieto di pubblicità ingannevole
- Rilascio di una ricevuta che attesti l’operazione di vendita
- Borsino dell’usato presso le CCIAA

### **OPERATIVITA’ DELL’ESERCENTE:**

- Facoltà di manipolare (tagliare, alterare, ecc.) gli oggetti per verificarne l’attendibilità
- Spietramento degli oggetti per la rivendita
- Prevedere le modifiche al modello di richiesta di licenza presso le Questure con l’introduzione con la specifica attività di commercio di oggetti preziosi usati, ecc.
- Eliminare la espressa previsione dell’istituzione del registro/albo presso le CCIAA
- Istituzione di un codice ATECO specifico per le attività di “Compro oro” e simili
- Eliminazione delle comunicazioni per operazioni di valore pari o superiore a 1.000 euro
- Applicazione del reverse charge per le cessioni esclusive a fonderie

Si allegano di seguito le tabelle analitiche riferite alla presente relazione.

Roma, 30 gennaio 2014

Con Ossequi

Il Presidente  
dott. Nunzio Ragno

---



<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 237</b> <b>(d’iniziativa dei senatori</b> <b>MATTESINI ed altri)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 327</b> <b>(d’iniziativa del senatore</b> <b>D'AMBROSIO LETTIERI)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.N.T.I.C.O.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 1</u></b> <i>(Requisiti per l’esercizio dell’attività di compravendita di oro, di altri metalli preziosi e di materiale gemmologico usati ed estensione delle disposizioni antiriciclaggio)</i></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 1</u></b> <i>(Requisiti per l’esercizio dell’attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi e applicazione delle disposizioni antiriciclaggio)</i></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 1</u></b> <b>OSSERVAZIONI, RILIEVI E PROPOSTE</b> <b>Tabella: 1M = Mattesini 1D = D’Ambrosio Lettieri</b></p>
<p><b>Art. 1 – co.1</b> Chi commercia, rivende o acquista oggetti d’oro, nella forma di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati e li cede alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi deve essere in <b>possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7<sup>1</sup></b>, ed è sottoposto</p>	<p><b>Art. 1 – co.1</b> Gli operatori che, ai sensi dell'articolo 247, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, commerciano, rivendono o acquistano, quale <b>attività prevalente</b>, oggetti usati in metalli preziosi, definiti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, o recanti pietre preziose, da lavorare o da riparare</p>	<p><b><u>1M. e 1D. (Requisiti O.P. Legge 7/2000, art.1)</u></b> Si ritiene non appropriato l’assoggettamento ai requisiti di cui alla legge 7/2000, art.1, co. 3 (Operatori Professionali in oro) in quanto:</p> <p>a) <b>confusione di qualifica</b> tra Operatore Professionale in oro (soggetto deputato al commercio dell’oro) e relativi requisiti occorrenti, e il “Compro Oro”, mero commerciante, all’ingrosso e/o al dettaglio, di oggetti preziosi usati, avariati, sotto forma di rottami, il cui esercizio è assoggettato ai dettami del TULPS (R.D. 773/1931 con regolamento n. 635/40);</p> <p>b) ai relativi <b>requisiti di onorabilità</b> verificati dalle Questure in sede di richiesta di licenza per l’esercizio dell’attività di “Compro Oro” (artt. 11 e 12, R.D. 773/31) <b>se ne aggiungono altri</b> previsti ai sensi del TUB (testo unico in materia bancaria e creditizia) agli artt. 108, 109, e 161, comma 2, Dlgs n. 385 del 1993.</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 237</b> <b>(d’iniziativa dei senatori</b> <b>MATTESINI ed altri)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 327</b> <b>(d’iniziativa del senatore</b> <b>D'AMBROSIO LETTIERI)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.N.T.I.C.O.</b></p>
<p>alle sanzioni di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 7 del 2000. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì a chi rivende o acquista i citati materiali, anche nella forma dell'acquisto in permuta, quale attività commerciale occasionale ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, o quale attività secondaria rispetto all'attività prevalente di oreficeria o di gioielleria. I soggetti di cui al presente comma non sono comunque autorizzati a trattare oro fino, ad uso industriale o semilavorato.</p> <p style="text-align: center;">12</p>	<p>ovvero in condizioni di rottame o di rifiuto e li cedono, nella forma di materiale, di rottami d'oro o di metalli preziosi, alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di oro, pietre o metalli preziosi, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e in caso di loro mancanza, sono sottoposti alle sanzioni di cui all'articolo 4 della medesima legge.</p>	<p>c) <b>aggravio</b> riferito <b>all'ulteriore adempimento</b> relativo all'iscrizione del soggetto in questione al <b>registro (CCIAA)</b> introdotto dall'art. 1, co. 2 del Ddl n. 237 e dall'art. 1, co. 3 del Ddl n. 327 – Ddl 1135, art. 1, co. 2; ciò, in termini pratici, assoggetterebbe l'esercente al ricorso ad una <b>doppia iscrizione</b>;</p> <p>d) il capitale sociale minimo previsto di Euro 40.000 comporterebbe, di fatto, una selezione dei potenziali soggetti operatori sulla base delle proprie capacità finanziarie individuali. Ciò apporterebbe un <b>ingiustificato discrimine</b> che andrebbe a contrastare con il principio di "libera iniziativa economica privata", sancito dall'art. 41 della Costituzione Italiana;</p> <p>e) non sfugga, tra l'altro, che i c.d. "compro oro", come stabilito dal documento <b>Banca D'Italia</b> del 28/05/2010, assolvono alle misure antiriciclaggio (<b>UIF</b>) attraverso le segnalazioni di operazioni sospette di cui al Capo III°, Titolo II°, art. 41, Dlgs 231/07.</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 237</b> (d’iniziativa dei senatori <b>MATTESINI ed altri</b>)</p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 327</b> (d’iniziativa del senatore <b>D'AMBROSIO LETTIERI</b>)</p>	<p style="text-align: center;"><b>A.N.T.I.C.O.</b></p>
	<p><b>Art. 1 – co.2</b> Non è prescritto il possesso dei requisiti di cui al comma 1 per gli operatori che svolgono le operazioni in maniera occasionale o marginale rispetto all'attività prevalente di commercio al dettaglio di oggetti di oreficeria o di gioielleria e per gli operatori professionalmente inquadrati in un contratto di affiliazione commerciale in qualità di affiliati. Tali operatori hanno, comunque, l'obbligo di comunicazione preventiva dello svolgimento dell'attività alla questura competente per territorio.</p>	<p><b><u>1M. e 1D. + 2D.</u></b> <b>(Acquisto oggetti usati in permuta, attività occasionale o secondaria)</b></p> <p>Circa tale previsione si evidenzia una difformità tra i due DDL in questione, dove il n. 327 in particolare non prescriverebbe, ai soggetti di cui all’art. 1 dello stesso che esercitano l’attività in modo <b><u>non prevalente (gioiellieri)</u></b>, il possesso dei medesimi requisiti previsti dalla legge 7/2000. Si ritiene che tali previsioni, qualora introdotte, dovrebbero essere estese anche agli occasionali e/o esercenti l’attività in forma secondaria (gioiellieri, orefici, ecc.).</p> <p>Infine, si prende atto, e si ritiene condivisibile la conclusione che i soggetti “Compro Oro” non sono autorizzati a trattare oro fino, ad uso industriale o semilavorato.</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 237</b> <b>(d’iniziativa dei senatori</b> <b>MATTESINI ed altri)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 327</b> <b>(d’iniziativa del senatore</b> <b>D'AMBROSIO LETTIERI)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.N.T.I.C.O.</b></p>
<p><b>Art. 1 – co. 2</b> È istituito un <b>apposito registro</b>, denominato «Registro delle attività di <b>compravendita di oro</b>», <b>tenuto dalle camere di commercio</b>, industria, artigianato e agricoltura, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al quale sono tenuti a iscriversi i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 3, della citata legge n. 7 del 2000.</p>	<p><b>Art. 1 – co. 3</b> Ai fini dell'identificazione dei soggetti coinvolti che esercitano l'attività di compravendita, nonché della verifica dei requisiti di cui al comma 1, <b>è istituito il registro degli operatori dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro</b>, pietre o metalli preziosi, al quale sono tenuti a iscriversi i soggetti di cui ai commi 1 e 2, <b>tenuto</b>, con modalità telematiche, <b>dalle camere di commercio</b>, industria, artigianato e agricoltura, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p><b>2M. e 3D. (Istituzione Registro/albo e iscrizione presso le CCIAA)</b></p> <p>a) Innanzitutto, in tale ipotesi, andrebbero sostituite le parole “compravendita di oro” nel Ddl n. 237 in “compravendita di oggetti di gioielleria usati, avariati, ecc.” (tanto per una maggiore chiarezza).</p> <p>b) Conseguentemente a quanto sopra, venuta meno l’iscrizione di cui all’art. 1, co. 3, legge 7/2000, prevista dall’art. 1, co. del Ddl n. 237 (requisiti - O.P. in oro), tale registro non avrebbe luogo di esistere.</p> <p>c) Tale Registro presso le CCIAA risulterebbe contrario allo spirito dei decreti sulle liberalizzazioni e semplificazioni (es. abolizione di altri albi e registri rif. Dlgs 59/2010), a garanzia di libertà e di concorrenza secondo le condizioni di pari opportunità ed il corretto e uniforme funzionamento del mercato (adozione della direttiva Europea del 2006 n. 123/CE) che ha eliminato gli appositi albi vari.</p>



<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 237</b> (d’iniziativa dei senatori <b>MATTESINI ed altri</b>)</p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 327</b> (d’iniziativa del senatore <b>D'AMBROSIO LETTIERI</b>)</p>	<p style="text-align: center;"><b>A.N.T.I.C.O.</b></p>
		<p><b><u>2M. e 3D.</u></b> (Registro e iscrizione presso le <b>CCIAA</b>)</p> <p style="text-align: center;"><b><u>PROPOSTE</u></b></p> <p>Iscrizione diretta (senza passare da alcun Albo e/o Registro particolare) presso il Registro delle Imprese delle CCIAA con relativa verifica dei requisiti occorrenti per tale iscrizione e documenti da allegare (come da pratica quotidiana ed attuale per le diverse attività commerciali di impresa).</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 237</b> <b>(d’iniziativa dei senatori</b> <b>MATTESINI ed altri)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 327</b> <b>(d’iniziativa del senatore</b> <b>D'AMBROSIO LETTIERI)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.N.T.I.C.O.</b></p>
<p><b>Art. 1 – co. 3</b> Anche ai fini di migliorare il patrimonio informativo dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nella revisione della classificazione delle attività economiche <b>(ATECO)</b> vigente alla data di entrata in vigore della presente legge è inserita una definizione specifica delle attività oggetto del presente articolo.</p>	<p><b>Art. 1 – c. 4</b> Anche al fine di migliorare il patrimonio informativo dell'Istituto nazionale di statistica, nella revisione della classificazione delle attività economiche <b>(ATECO)</b>, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, è inserita una definizione specifica delle attività oggetto del presente articolo.</p>	<p>L’ANTICO è stata sempre favorevole a tale introduzione, anzi ne ha invocato una più celere istituzione</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 237</b> (d’iniziativa dei senatori <b>MATTESINI ed altri</b>)</p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 327</b> (d’iniziativa del senatore <b>D'AMBROSIO LETTIERI</b>)</p>	<p style="text-align: center;"><b>A.N.T.I.C.O.</b></p>
<p><b>Art. 1 – co. 4</b> All’articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773<sup>2</sup>, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo comma, dopo le parole: «mediatori di oggetti preziosi,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati,»;</p> <p>b) al secondo comma le parole: «di oggetti preziosi» sono sostituite dalle seguenti: «degli oggetti di cui al primo comma» ;</p> <p>c) al quinto comma le parole: «degli oggetti preziosi da essi importati,» sono sostituite dalle seguenti: «degli oggetti e del materiale di cui al primo comma da essi importati,».</p>		<p>L’ANTICO è stata sempre favorevole a tale introduzione, anzi ne ha invocato una più celere istituzione</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 237</b> (d’iniziativa dei senatori <b>MATTESINI ed altri</b>)</p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 327</b> (d’iniziativa del senatore <b>D'AMBROSIO LETTIERI</b>)</p>	<p style="text-align: center;"><b>A.N.T.I.C.O.</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 2</u></b> <i>(Definizione di oggetto usato)</i></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 2</u></b> <b>OSSERVAZIONI, RILIEVI E PROPOSTE</b></p>
	<p><b>Art. 2 – co.1</b> Per i fini della presente legge è definito usato l'oggetto in oro, pietre o metalli preziosi, qualunque siano le sue caratteristiche o condizione, che, già immesso in precedenza nel mercato, è rivenduto da parte di un soggetto privato a un operatore iscritto nel registro di cui all'articolo 1, comma 3.</p>	<p><b>1D. (Definizione di oggetto usato in oro)</b></p> <p>E' una definizione non corretta alla luce della conseguente previsione di cui all'art. 4 del Ddl n. 327 (D'Ambrosio Lettieri) in materia fiscale IVA, che riserva l'applicazione del reverse charge art.17, co. 5, Dpr 633/72 agli oggetti preziosi ceduti, qualunque siano le loro caratteristiche o condizioni degli stessi, a soggetti cessionari che abbiano assolto alle disposizioni di cui all'art. 1, co. 3 (registro operatori CCIAA) dello stesso Ddl n. 327 per la cui iscrizione è previsto il possesso dei requisiti contenuti nell'art. 1, co. 3 della legge 7/2000 (O.P. in oro). Infatti, si fa notare che l'O.P. cessionario potrebbe, per sua scelta o facoltà, occuparsi della rivendita di tali oggetti acquistati; tanto, ne determinerebbe, anche ai sensi della Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 92/E del 12/12/2013, l'impossibilità oggettiva all'adozione, in tali circostanze, all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) disciplinata dall'art.17, co. 5, del Dpr 633/72, e quindi, conseguentemente il ricorso al regime del margine di cui art. 36, D.L. 41/95.</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 237</b> <b>(d’iniziativa dei senatori</b> <b>MATTESINI ed altri)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 327</b> <b>(d’iniziativa del senatore</b> <b>D'AMBROSIO LETTIERI)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.N.T.I.C.O.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 2</u></b> <i>(Disposizioni concernenti la</i> <i>tracciabilità degli oggetti d’oro, di</i> <i>altri metalli preziosi e del materiale</i> <i>gemmologico usati)</i></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 3</u></b> <i>(Disposizioni concernenti la</i> <i>tracciabilità degli oggetti usati in oro,</i> <i>pietre o metalli preziosi)</i></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 2,3</u></b> <b>OSSERVAZIONI, RILIEVI E PROPOSTE</b> <b>Tabella: 1M = Mattesini 1D = D’Ambrosio Lettieri</b></p>
<p><b>Art. 2 – co.1</b> È istituito, ai sensi dell’articolo 16, terzo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il <b>registro telematico di pubblica sicurezza</b> degli operatori che commerciano o detengono oggetti preziosi, metalli preziosi, ivi compresi rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati, rivenduti per la successiva fusione, delle fonderie e delle altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, le cui modalità operative sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p style="text-align: center;">∇</p>		<p style="text-align: center;"><b>L’ANTICO è favorevole</b></p> <p>Tale registro previsto <b>migliorerebbe</b>, per i suoi contenuti previsti, la <b>tracciabilità</b> degli oggetti commercializzati nei migliori dettagli specifici riferiti agli stessi e con una comunicazione temporale accettabile.</p> <p>Le generalità dei soggetti cedenti, abbinata alle specifiche degli oggetti trattati con un relativo supporto fotografico previsto garantirebbe più certezze legate alla transazioni commerciali.</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 237</b> <b>(d’iniziativa dei senatori</b> <b>MATTESINI ed altri)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 327</b> <b>(d’iniziativa del senatore</b> <b>D'AMBROSIO LETTIERI)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.N.T.I.C.O.</b></p>
<p><b>Art. 2 – co. 2</b> Gli operatori di cui al comma 1 hanno l’obbligo di <b>inviare in formato telematico, entro ventiquattro ore</b></p>	<p><b>Art. 3 – co. 1</b> <b>Gli operatori di cui all’articolo 1,</b> comma 1, che commerciano, rivendono o acquistano, anche per la</p>	<p style="text-align: center;">L’ANTICO è favorevole</p>
<p><b>dall’avvenuto acquisto o vendita,</b> alla <b>questura competente</b> per territorio, le seguenti informazioni e documentazione sugli oggetti comprati o venduti:</p>	<p>successiva fusione, oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, <b>devono annotare,</b> contestualmente all'operazione, <b>nel registro previsto dall’articolo 247, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,</b> di seguito e senza spazi in bianco, relativamente al soggetto nei cui confronti si compie l'operazione:</p>	<p style="text-align: center;">L’ANTICO è favorevole</p>
<p><b>a) nome, cognome,</b> domicilio e codice fiscale dei venditori e dei compratori;</p>	<p>a) il nome e il cognome;</p>	<p style="text-align: center;">L’ANTICO è favorevole</p>
	<p>b) il domicilio;</p>	
	<p>c) gli estremi del documento di identità o di un documento equipollente in corso di validità da cui sono stati rilevati i dati di cui alle lettere a) e b);</p>	
<p>b) data dell’operazione;</p>	<p>d) la data dell'operazione;</p>	
<p>c) specie della merce comprata o</p>		

<b>A.S. n. 237</b> <b>(d’iniziativa dei senatori</b> <b>MATTESINI ed altri)</b>	<b>A.S. n. 327</b> <b>(d’iniziativa del senatore</b> <b>D'AMBROSIO LETTIERI)</b>	<b>A.N.T.I.C.O.</b>
---	--	---------------------

vendita;		
<i>d)</i> descrizione dettagliata di ogni oggetto ceduto, comprensiva della chiara descrizione di eventuale materiale gemmologico;	<i>e)</i> la descrizione dettagliata degli oggetti acquistati o ceduti in ordine alla natura, alla qualità e alla quantità;	Si potrebbe, volendo, farne a meno vista la previsione del supporto fotografico
<i>e)</i> indicazione del prezzo dell’oggetto e delle modalità di pagamento;	<i>f)</i> il prezzo pattuito tra le parti;	L’ANTICO è favorevole
<i>f)</i> fotografia dell’oggetto;		L’ANTICO l’ha sempre consigliata nel proprio disciplinare operativo
<i>g)</i> fotocopia del documento d’identità o della registrazione al registro delle imprese, del soggetto cedente per ciascuna operazione.	<i>g)</i> la firma del soggetto nei confronti del quale si compie l’operazione.	L’ANTICO ha sempre consigliato il supporto fotografico nel proprio disciplinare operativo
<b>Art. 2 – co. 3</b> Nelle more dell’approvazione del decreto di cui all’articolo 8, comma 2, gli operatori di cui all’articolo 1, comma 1, indicano nel registro previsto dall’articolo 1, comma 2, le informazioni e la documentazione sugli oggetti comprati o venduti, con le		Non si riesce a comprendere il senso del contenuto del comma 3 dell’art. 2 del Ddl 237 in riferimento al comportamento da adottare dagli operatori nel periodo transitorio che va dall’eventuale entrata in vigore della legge fino all’istituzione dell’apposito registro telematico.

<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 237</b> <b>(d’iniziativa dei senatori</b> <b>MATTESINI ed altri)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 327</b> <b>(d’iniziativa del senatore</b> <b>D'AMBROSIO LETTIERI)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.N.T.I.C.O.</b></p>
<p>modalità previste dal decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 2.</p>		<p>Si fa riferimento all’utilizzo provvisorio del registro istituito presso le CCIAA che avrebbe nulla a che vedere, per la forma e contenuto, con il registro deputato alla tracciabilità degli oggetti.</p>
<p><b>Art. 2 – co. 4</b> I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, applicano nello svolgimento delle proprie attività le disposizioni relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio di cui agli articoli 15, 36 e 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, secondo la determinazione di cui agli allegati 1 e 2 annessi al decreto del Ministro dell’interno 17 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2011.</p>	<p><b>Art. 3 – co. 5</b> Nello svolgimento della propria attività, gli operatori di cui all’articolo 1, comma 1, applicano le disposizioni vigenti in materia di determinazione degli indicatori di anomalia per l’individuazione e per la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio di cui agli allegati 1 e 2 al decreto del Ministro dell’interno 17 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2011, e successive modificazioni.</p>	<p>In riferimento all’argomento in questione, l’ANTICO osserva quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tali previsioni per l’antiriciclaggio rappresentano condotte ricadenti nell’alveo delle operazioni tipiche da effettuarsi da parte degli <b>Operatori Intermediari Finanziari o professionisti</b>, con i quali l’attività peculiare del “Compro Oro” non avrebbe nulla a che vedere;</li> <li>b. per il contrasto al riciclaggio i “Compro Oro” sono già tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette all’UIF sulla base dell’utilizzo degli <b>INDICATORI DI ANOMALIA (generici)</b> emanati periodicamente dal MEF;</li> <li>c. le informazioni ricavabili dal registro antiriciclaggio sarebbero rinvenibili dal Registro di Pubblica Sicurezza.</li> </ol>
<p><b>Art. 2 – co. 5</b> I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, sono tenuti a dichiarare le</p>		<p>In riferimento all’obbligo di comunicazione per acquisti pari o superiori a 1.000 euro, A.N.T.I.C.O. osserva che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tali obblighi appaiono <b>ingiustificati e superflui</b> considerate le loro finalità, alla luce del limite all’uso del contante 999 euro, delle segnalazioni sospette e comunicazioni clienti/fornitori</li> </ol>



<b>A.S. n. 237</b> <b>(d’iniziativa dei senatori</b> <b>MATTESINI ed altri)</b>	<b>A.S. n. 327</b> <b>(d’iniziativa del senatore</b> <b>D'AMBROSIO LETTIERI)</b>	<b>A.N.T.I.C.O.</b>
---	--	---------------------

<p>operazioni concernenti il <b>commercio e la compravendita di oro</b>, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, della citata legge n. 7 del 2000, qualora l’entità dell’operazione sia <b>pari o superiore a 1.000 euro</b>.</p>		
<p><b>Art. 2 – co. 6</b> L’ammontare del <b>capitale sociale</b>, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera <i>a</i>), della citata legge n. 7 del 2000, per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, è pari a <b>40.000 euro</b>.</p>		<p>il capitale sociale minimo previsto di Euro 40.000 comporterebbe, di fatto, una selezione dei potenziali soggetti operatori sulla base delle proprie capacità finanziarie individuali. Ciò apporterebbe un <b>ingiustificato discrimine</b> che andrebbe a contrastare con il principio di “libera iniziativa economica privata”, sancito dall’art. 41 della Costituzione Italiana;</p>
<p><b>Art. 2 – co. 7</b> <b>L’Unione italiana delle camere di commercio</b>, anche attraverso proprie società specializzate, <b>istituisce</b>, in accordo con le associazioni</p>		

<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 237</b> <b>(d’iniziativa dei senatori</b> <b>MATTESINI ed altri)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 327</b> <b>(d’iniziativa del senatore</b> <b>D'AMBROSIO LETTIERI)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.N.T.I.C.O.</b></p>
<p>maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, e delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore orafo, un portale internet finalizzato alla pubblicazione di una banca dati degli oggetti d'oro, del materiale gemmologico o recante materiale gemmologico usati, per facilitare la compravendita tra operatori e l'attività di controllo delle Forze dell'ordine e della magistratura al fine di contrastare l'evasione fiscale, la ricettazione e il riciclaggio.</p>		<p style="text-align: center;">L'ANTICO è favorevole</p>
<p><b>Art. 2 – co. 8</b> Gli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, hanno l'obbligo di pubblicare sul portale di cui al comma 7 ogni informazione sugli oggetti acquistati, corredati delle informazioni di cui al comma 1, esclusa l'eventuale documentazione personale del cedente se privato.</p>		<p style="text-align: center;">L'ANTICO è favorevole</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 237</b> <b>(d’iniziativa dei senatori</b> <b>MATTESINI ed altri)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 327</b> <b>(d’iniziativa del senatore</b> <b>D'AMBROSIO LETTIERI)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.N.T.I.C.O.</b></p>
<p><b>Art. 2 – co. 9</b> Il portale di cui al comma 7 e i programmi e strumenti informatici per l’invio telematico alle questure previsto dal comma 2, sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente.</p>		
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 3</u></b> <i>(Disposizioni fiscali)</i></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 4</u></b> <i>(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)</i></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 3,4</u></b> <b>OSSERVAZIONI, RILIEVI E PROPOSTE</b> Tabella: 1M = Mattesini 1D = D’Ambrosio Lettieri</p>
<p><b>Art. 3 – co. 1</b> Alle cessioni di oggetti d’oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, usati, rivenduti per la successiva fusione e affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel rispetto degli adempimenti ivi previsti.</p>	<p><b>Art. 4 – co. 1</b> All'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «325 millesimi» sono inserite le seguenti: «e per le cessioni di oggetti usati o di rottami in metalli preziosi o recanti materiali gemmologici».</p>	<p style="text-align: center;">L’ANTICO è favorevole</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 237</b> (d’iniziativa dei senatori <b>MATTESINI ed altri</b>)</p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 327</b> (d’iniziativa del senatore <b>D'AMBROSIO LETTIERI</b>)</p>	<p style="text-align: center;"><b>A.N.T.I.C.O.</b></p>
<p><b>Art. 3 – co. 2</b> Alle cessioni di oggetti d’oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, usati, si applica altresì quanto previsto dall’articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni.</p>		<p style="text-align: center;">L’ANTICO è favorevole</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 4</u></b> <i>(Tutela del consumatore)</i></p>		
<p><b>Art. 4 – co. 1</b> Agli operatori di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 agosto 2005, n. 206, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla pubblicità inerente il pagamento in contanti.</p>		<p style="text-align: center;">L’ANTICO è favorevole</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 237</b> (d’iniziativa dei senatori <b>MATTESINI ed altri</b>)</p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 327</b> (d’iniziativa del senatore <b>D'AMBROSIO LETTIERI</b>)</p>	<p style="text-align: center;"><b>A.N.T.I.C.O.</b></p>
<p><b>Art. 4 – co. 2</b> Gli operatori di cui all’articolo 1, comma 1, sono tenuti a porre le <b>bilance in vista</b> affinché il consumatore possa controllare il piatto prima e durante la pesata, consentendo che <b>uno dei display possa essere letto</b> simultaneamente dal cliente e dall’operatore al momento della pesata.</p>		<p style="text-align: center;">L’ANTICO è favorevole</p>
<p><b>Art. 4 – co. 3</b> La <b>verifica degli strumenti di misura</b>, prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 28 marzo 2000, n. 182, utilizzati dagli operatori di cui al comma 1, <b>è annuale</b>.</p>		<p style="text-align: center;">L’ANTICO è favorevole</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 5</u></b> <i>(Istituzione del borsino dell’oro usato)</i></p>		<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 5</u></b> <b>OSSERVAZIONI, RILIEVI E PROPOSTE</b> Tabella: 1M = Mattesini 1D = D’Ambrosio Lettieri</p>
<p><b>Art. 5 – co. 1</b> Al fine di incentivare il recupero degli oggetti preziosi e del materiale</p>		

<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 237</b> <b>(d’iniziativa dei senatori</b> <b>MATTESINI ed altri)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 327</b> <b>(d’iniziativa del senatore</b> <b>D'AMBROSIO LETTIERI)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.N.T.I.C.O.</b></p>
<p>gemmologico non più utilizzato in possesso dei privati, di smaltire le sostanze riconosciute come tossiche, quali nichel, cadmio e altre sostanze eventualmente contenute nei prodotti stessi, di creare un canale alternativo di approvvigionamento della materia prima per le imprese di produzione e di dare impulso all’acquisto di nuovi prodotti di gioielleria, è istituito il borsino dell’oro usato presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono altresì definite le modalità del calcolo del prezzo indicativo minimo dell’oro, di altri metalli preziosi e materiale gemmologico.</p>		<p style="text-align: center;">L’ANTICO è favorevole</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 237</b> <b>(d’iniziativa dei senatori</b> <b>MATTESINI ed altri)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 327</b> <b>(d’iniziativa del senatore</b> <b>D'AMBROSIO LETTIERI)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.N.T.I.C.O.</b></p>
<p><b>Art. 5 – co. 2</b> Al fine di tutelare i consumatori da eventuali truffe o sottovalutazioni degli oggetti d’oro, di materiale gemmologico o recanti pietre preziose usati, rivenduti ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, il <b>borsino dell’oro usato è aggiornato giornalmente</b> e pubblicato sul portale nazionale e sui portali provinciali internet delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sui quotidiani locali a cura delle camere medesime.</p>		<p style="text-align: center;">L’ANTICO è favorevole</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 6</u></b> <i>(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)</i></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 3</u></b> <i>(Disposizioni concernenti la tracciabilità degli oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi)</i></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 6, 3</u></b> <b>OSSERVAZIONI, RILIEVI E PROPOSTE</b> <b>Tabella: 1M = Mattesini 1D = D’Ambrosio Lettieri</b></p>
<p><b>Art. 6 – co. 1</b> Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 10, comma 2, lettera e),</p>	<p><b>Art. 3 – co. 4</b> All’articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il numero 2) è sostituito dal seguente:</p>	<p>Con l’art. 2 al comma 4 si introducono, per i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 del testo (compro oro e simili), gli obblighi di registrazione delle operazioni e di adeguata verifica della clientela di cui al Capo I° e Capo II°, Titolo I° del Dlgs n. 231/07;</p>

<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 237</b> <b>(d’iniziativa dei senatori</b> <b>MATTESINI ed altri)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 327</b> <b>(d’iniziativa del senatore</b> <b>D'AMBROSIO LETTIERI)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.N.T.I.C.O.</b></p>
<p>il numero 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>«2) fabbricazione, mediazione, commercio e detenzione, comprese l’esportazione e l’importazione di oggetti d’oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, anche usati, per i quali è prevista la licenza di cui all’articolo 127 del TULPS, e successive modificazioni»;</p>	<p>«2) fabbricazione, mediazione, commercio e detenzione, comprese l’esportazione e l’importazione, di oggetti e di metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati, per i quali è prevista la licenza di cui all’articolo 127 del TULPS, e successive modificazioni;».</p>	<p>contemporaneamente all’art. 6, co. 1, dello stesso testo 237 si apportano le modifiche all’art. 10, co. 2, lettera e), numero 2, del Dlgs 231/07, estendendo l’applicazione delle disposizioni contenute in di tale articolo anche agli: “.....oggetti d’oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria anche usati.....”.</p> <p>Essendo, dunque, tali previsioni, ricadenti tra i casi di eccezione (esonero dalle disposizioni del Dlgs 231/07) recitati dal comma 2, dell’art. 10 dello stesso decreto legislativo 231, in merito agli obblighi di identificazione (adeguata verifica) e registrazione indicati nel Titolo II°, Capi I° e II°, nasce evidente il contrasto con le finalità perseguite dal Ddl n. 237, all’art. 2, co. 4.</p>
<p><i>b)</i> dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:</p> <p>«Art. 14-<i>bis</i>. - (Soggetti che esercitano attività con oggetti d’oro e preziosi). --</p> <p>1. È fatto obbligo ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettera e), numero 2), di rilasciare una dettagliata ricevuta comprovante l’acquisto di oggetti d’oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e</p>	<p style="text-align: center;"><i>segue articolo 3</i></p> <p><b>Art. 3 – co. 2</b> Gli operatori di cui al comma 1 del presente articolo redigono, altresì un'apposita ricevuta in duplice copia recante i dati previsti dal medesimo comma 1; la prima copia è consegnata al soggetto nei confronti del quale si compie l'operazione e la seconda copia è allegata agli oggetti per il periodo di giacenza obbligatorio, prima della loro</p>	<p style="text-align: center;">L’ANTICO è favorevole</p>



<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 237</b> <b>(d’iniziativa dei senatori</b> <b>MATTESINI ed altri)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 327</b> <b>(d’iniziativa del senatore</b> <b>D'AMBROSIO LETTIERI)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.N.T.I.C.O.</b></p>
<p>avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, usati, da destinare alla fusione. La ricevuta deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:</p> <p><i>a)</i> dati personali del cedente, copia del documento d’identità in corso di validità, codice fiscale;</p> <p><i>b)</i> dati dell’acquirente, ragione sociale, partita IVA, codice fiscale;</p> <p><i>c)</i> luogo, data, ora dell’acquisto;</p> <p><i>d)</i> descrizione dettagliata dell’oggetto acquistato, del suo stato, della valutazione della qualità e del valore dell’oggetto al momento dell’acquisto;</p> <p><i>e)</i> informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta dal cedente;</p> <p><i>f)</i> numero di serie dell’operazione corrispondente al numero dell’operazione trascritta nel registro</p>	<p>cessione o della loro trasformazione, ai sensi dell'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.</p>	

<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 237</b> <b>(d’iniziativa dei senatori</b> <b>MATTESINI ed altri)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 327</b> <b>(d’iniziativa del senatore</b> <b>D'AMBROSIO LETTIERI)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.N.T.I.C.O.</b></p>
<p><b>Art. 6 – co. 2</b> Il decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 2 dell’articolo 14-<i>bis</i> del decreto legislativo n. 231 del 2007, introdotto dal comma 1 del presente articolo è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>		
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 7</u></b> <i>(Promozione del settore orafa nazionale)</i></p>		<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 7</u></b> <b>OSSERVAZIONI, RILIEVI E PROPOSTE</b> Tabella: 1M = Mattesini 1D = D’Ambrosio Lettieri</p>
<p><b>Art. 7 – co. 1</b> È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la promozione del settore orafa-argentiero e per la riqualificazione dell’attività di compravendita di oggetti d’oro, di materiale gemmologico o recanti pietre preziose usati, con dotazioni pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, volto allo sviluppo e alla tutela dell’origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e alla qualificazione professionale dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1.</p>		

<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 237</b> <b>(d’iniziativa dei senatori</b> <b>MATTESINI ed altri)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 327</b> <b>(d’iniziativa del senatore</b> <b>D'AMBROSIO LETTIERI)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.N.T.I.C.O.</b></p>
<p><b>Art. 7 – co. 2</b> È altresì istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un <b>Comitato consultivo nazionale</b> composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’interno, dell’ISTAT, della Banca d’Italia, delle associazioni nazionali di categoria degli orafi, degli argentieri e dei gioiellieri maggiormente rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, con il compito di proporre linee di intervento relative alla tracciabilità e alla tutela dell’origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e di indicare le priorità per l’utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1.</p>		

<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 237</b> (d’iniziativa dei senatori <b>MATTESINI ed altri</b>)</p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 327</b> (d’iniziativa del senatore <b>D'AMBROSIO LETTIERI</b>)</p>	<p style="text-align: center;"><b>A.N.T.I.C.O.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 8</u></b> <i>(Disciplina transitoria)</i></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 5</u></b> <i>(Disposizione transitoria)</i></p>	
<p><b>Art. 8 – co. 1</b> I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, sono tenuti a iscriversi nel registro di cui al citato articolo 1, comma 2, <b>entro tre mesi dalla data di entrata in vigore</b> del decreto di cui al medesimo comma 2.</p>	<p><b>Art. 5 – co. 1</b> I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a iscriversi nel registro di cui al citato articolo 1, comma 3, <b>entro tre mesi dalla data di entrata in vigore</b> del decreto di cui al medesimo comma 3.</p>	

<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 237</b> <b>(d’iniziativa dei senatori</b> <b>MATTESINI ed altri)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.S. n. 327</b> <b>(d’iniziativa del senatore</b> <b>D'AMBROSIO LETTIERI)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>A.N.T.I.C.O.</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b><u>Articolo 3</u></b> <i>(Disposizioni concernenti la</i> <i>tracciabilità degli oggetti usati in oro,</i> <i>pietre o metalli preziosi)</i></p>	
<p><b>Art. 8 – co. 2</b> Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:</p> <p>a) le modalità, i programmi e gli strumenti informatici per l’invio telematico alle questure delle informazioni di cui all’articolo 2, comma 2;</p> <p>b) le modalità di pubblicazione delle informazioni nel portale di cui all’articolo 2, comma 7.</p>	<p><b>Art. 3 – co. 3</b> Il Governo provvede, con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare all'articolo 247 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, <b>le modifiche necessarie</b> al fine di consentire la tenuta del <b>registro</b> di cui al comma 1 del presente articolo, anche con <b>modalità informatiche.</b></p>	

<b>A.S. n. 237</b> <b>(d’iniziativa dei senatori</b> <b>MATTESINI ed altri)</b>	<b>A.S. n. 327</b> <b>(d’iniziativa del senatore</b> <b>D'AMBROSIO LETTIERI)</b>	<b>A.N.T.I.C.O.</b>
---	--	---------------------

<b><u>Articolo 9</u></b> <i>(Copertura)</i>		
<p><b><u>Art. 9 – co. 1</u></b> Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.</p>		
<p><b><u>Art. 9 – co. 2</u></b> Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>		

Leggenda: criticità criticità osservazioni condivisi

<b>A.S. n. 237</b> <b>(d'iniziativa dei senatori</b> <b>MATTESINI ed altri)</b>	<b>A.S. n. 327</b> <b>(d'iniziativa del senatore</b> <b>D'AMBROSIO LETTIERI)</b>	
---	--	--